

DELIBERAZIONE N. 1147 DEL 03/10/2023

OGGETTO: **PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA- SCUOLA MEDICA SALERNITANA DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO CON SEDE LEGALE IN BARONISSI (SA) ALLA VIA ALLENDE, 84081 CODICE FISCALE 80018670655-, PER L'ESPETAMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE.**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

PROVVEDIMENTO: **Immediatamente Esecutivo**

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA- SCUOLA MEDICA SALERNITANA DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO CON SEDE LEGALE IN BARONISSI (SA) ALLA VIA ALLENDE, 84081 CODICE FISCALE 80018670655-,PER L'ESPETAMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di stage e di tirocini formativi e di orientamento e pratico:

- **Art.18 Legge n.196 del 24 giugno 1997, rubricata "Tirocini formativi e di orientamento";**
- **D.M. n.142 del 25 marzo 1998, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. n.196 del 24 giugno 1997;**
- **DPR 328/01 e successive modifiche (170/03);**
- **Art. 10 del DM 509/99;**
- **Art.3, comma 9 del DM 270/04**
- **Regolamento in materia di tirocini e frequenze volontarie, approvato da quest'Azienda con delibera n.444 del 18.07.12 e successiva delibera n° 16 del 17 gennaio 2017;**
- **Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Treviso nella Conferenza permanente del 24.01.13;**
- **Delibera n.°243 del 22.07.13 relativa all'adeguamento del regolamento regionale n.9 del 2010- Capo VII- Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento artt. 25,26,27,28 e 29**

PREMESSO CHE :

In data 01/09/2023 con nota acquisita al prot aziendale n°166528 il dirigente dell'Ufficio Didattica dell'Università degli Studi di Salerno con sede legale in Baronissi (SA) alla Via Allende, 84081 , faceva richiesta di stipula di convenzione, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare nell'ambito del corso di laurea Scienze Infermieristiche ed ostetriche Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria -"Scuola Medica Salernitana" dell'Università di Salerno.

CONSIDERATO CHE :

- l'Azienda favorisce le attività di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare e ne riconosce la funzione rilevante e preminente nel preparare studenti nell'ambito dei propri dipartimenti e servizi;
- l'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Università e/o con Istituti a tal fine riconosciuti dal M.I.U.R. è necessaria ed indispensabile e viene formalizzata attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- **i tirocini di formazione e di formazione ed orientamento curriculare , come da normativa vigente: Delibera n.°243 del 22.07.13 relativa all'adeguamento del regolamento regionale n.9 del 2010- Capo VII- Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento artt. 25,26,27,28 e 29 non prevedono alcuna corresponsione economica;**

RITENUTO che

- l'autorizzazione allo svolgimento di tirocinio formativo da parte degli allievi iscritti al corso di laurea Scienze Infermieristiche ed ostetriche Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria -"Scuola Medica Salernitana" dell'Università di Salerno. Con sede legale in Baronissi (SA) alla Via Allende, 84081" debba essere subordinata:
- alla sottoscrizione di apposito atto di convenzione, di durata triennale, tra questa Azienda e l'Università degli Studi di Salerno con sede in Baronissi (SA) Via S. Allende ,43 cap.84084, codice fiscale n° 80018670655, c per lo svolgimento dell' attività didattica professionalizzante, di apposito atto di convenzione
- alla stipula, a spese dell'Università di polizza assicurativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro, presso l'INAIL (mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato (D.P.R.09.04.1999 n.156) e contro i rischi di Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, a spese del Dipartimento dell'Università di Salerno. La copertura assicurativa deve comprendere anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del soggetto ospitante

PRESO ATTO

della legittimità e della regolarità formale e sostanziale dello schema di *convenzione proposta*;

della durata triennale della convenzione a decorrere dalla data di stipula della medesima, e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per questa Amministrazione;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

- prendere atto ed approvare lo Schema della Convenzione tra questa Azienda, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 sud Dott. Giuseppe Russo i e dal Direttore del Dipartimento dell'Università degli Studi di Salerno- Prof. Carmine Vecchione con sede in Baronissi (SA) Via S. Allende ,43 cap.84084, codice fiscale n° 80018670655, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
- sottoscrivere, contemporaneamente, la Convenzione tra l'Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, per ospitare presso le strutture dell'Asl Napoli 3 Sud gli allievi del corso di laurea Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria -"Scuola Medica Salernitana" dell'Università di Salerno della durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei legali Rappresentanti degli Enti in interesse.

prendere atto che la Convenzione in interesse ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, , e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti, con possibilità di recedere da ciascuna delle parti con un preavviso di tre mesi con comunicazione scritta a mezzo raccomandata ,

- prendere atto che a tutti gli allievi è garantita, da parte dell'Università, la copertura assicurativa per la Responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate, compresa l'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L., (mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n.1124/65 e del D. M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore; Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione al soggetto ospitante;
- di precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale dalla delibera n.908 del 18/10/2022, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per i tirocinanti la visita ad opera del medico competente;

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo,

Il Direttore U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

FERRARA LOREDANA

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle
pag. 3

disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

**Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- Di prendere atto ed approvare lo Schema della Convenzione tra questa Azienda, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 sud Dott. Giuseppe Russo i e dal Direttore del Dipartimento dell'Università degli Studi di Salerno- Prof. Carmine Vecchione con sede in Baronissi (SA) Via S. Allende ,43 cap.84084, codice fiscale n° 80018670655, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
- Di sottoscrivere, contemporaneamente, la Convenzione tra l'Università degli Studi di Salerno e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, per ospitare presso le strutture dell'Asl Napoli 3 Sud gli allievi del corso di laurea Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria -"Scuola Medica Salernitana" dell'Università di Salerno della durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei legali Rappresentanti degli Enti in interesse.
- Di prendere atto che la Convenzione in interesse ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, , e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti, con possibilità di recedere da ciascuna delle parti con un preavviso di tre mesi con comunicazione scritta a mezzo raccomandata ,
- Di prendere atto che a tutti gli allievi è garantita, da parte dell'Università, la copertura assicurativa per la Responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate, compresa l'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L., (mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n.1124/65 e del D. M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore;
Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione al soggetto ospitante;
- Di precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale dalla delibera n.908 del 18/10/2022, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per i tirocinanti la visita ad opera del medico competente;

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo,

- Prendere atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per la Asl Napoli 3 Sud;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione,

che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)

CONVENZIONE
PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO “CURRICULARE”
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche

TRA

Il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria – “Scuola Medica Salernitana” con sede legale in Baronissi (SA) alla Via S. Allende, 43 C.F. 80018670655, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Direttore pro tempore, prof. Carmine Vecchione, nato a Cascina di Pisa il 11/09/1967

Asl Napoli 3 Sud, con sede legale in via Marconi, n. 66 - 80059 Torre del Greco (NA) Codice fiscale 06322711216, d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentato dal dott. Russo Giuseppe, nato/a Napoli il 07/04/1965

PREMESSO

- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92",

sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

- la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017, Rep. N. 156/2017 con cui è stato approvato lo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare con relativa modulistica;
- il presente atto è rispondente allo schema di convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare approvato dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017, rep.n.156/2017;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria – “Scuola Medica Salernitana” del 27/06/2023, con cui è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, uno o più discenti del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto Ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro,

curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
 - a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c. la sede di svolgimento e il settore di attività;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f. l'attività di frequenza del tirocinio autorizzata non costituisce rapporto di dipendenza, né a titolo precario né di natura professionale ed è senza oneri economici a carico dell'azienda ospitante;
 - g. l'inizio del tirocinio è consentito previo formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo

organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni–da formalizzare- sul periodo di svolgimento/sede delle attività;

- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
- compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dal Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria, presso il quale è attivo il Corso di laurea magistrale.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Articolo 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;

3. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente alla Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le parti indicano il foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Articolo 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati solo in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento di fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Promotore. Le parti



dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il Direttore

**Dipartimento di Medicina, Chirurgia e
Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"**

Prof. Carmine VECCHIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

Il Direttore Generale

ASL Napoli 3 Sud

Dott. Giuseppe Russo

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005